

7  
MASS



A T I

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Stampa diagonale: POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE, ROMA, 20 LUG 2002, Prot. N°

Roma, 11 2 LUG. 2002

Handwritten signature

Prot: nr.557/B.11947.10089.D.(1)  
Rif: nr.2866/P.A. del 5.6.2002

Oggetto: Associazione temporanea di imprese tra istituti di vigilanza privata.-  
Quesito.

**ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI**

**AVELLINO**

E, p.c.

**AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO**

**LORO SEDI**

Con la nota in riferimento codesto Ufficio Territoriale ha rappresentato che la Banca Popolare dell'Irpinia ha indetto una gara per il conferimento del servizio di vigilanza fissa e trasporto valori per le filiali site nelle province di Avellino, Caserta e Salerno. Gli istituti di vigilanza partecipanti alla gara si sono però presentati riuniti in associazione temporanea di imprese.

Su tale aspetto è stato richiesto il parere di questo Dipartimento.

Al riguardo non si può che ribadire l'orientamento già espresso in situazioni analoghe da questo Dipartimento, secondo cui l'espletamento del servizio di vigilanza privata così come viene proposto dall'istituto bancario in parola, affidato cioè ad un'associazione temporanea di imprese (A.T.I.), si pone in contrasto con la vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Infatti, è stato sottolineato come il raggruppamento di imprese debba considerarsi un autonomo soggetto giuridico che per poter disimpegnare legittimamente attività di vigilanza dovrebbe essere in prima persona titolare di un'autonoma autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata (art.134 T.U.L.P.S.), per l'ottenimento della quale dovrebbe peraltro dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge - tra cui quello della capacità tecnica - che non può ritenersi sussistente ove il nuovo soggetto giuridico non disponga di propri mezzi, strutture e guardie particolari giurate, ma ritenga di doversi avvalere di quelle degli istituti di vigilanza facenti parte dell'A.T.I.

Si è quindi ritenuto che, in mancanza della prescritta licenza, la conclusione da parte della citata A.T.I. di contratti aventi ad oggetto servizi di vigilanza comporterebbe la violazione delle disposizioni del t.u.l.p.s., considerato che tali norme presuppongono una responsabilità diretta tra il committente ed il soggetto che esegue le prestazioni in parola. Infatti la natura strettamente personale del titolo (art.8 T.U.L.P.S.) importa che l'esercente la vigilanza privata si assuma il compito di vigilare la proprietà altrui con relativo, diretto, immediato carico di responsabilità nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza.

Handwritten mark



# Ministero dell'Interno

Questo regime di diretta responsabilità sembra venir meno nel caso in cui l'obbligo di eseguire l'attività di sorveglianza sui beni mobili ed immobili discenda da un incarico conferito non dal proprietario di essi, bensì da un soggetto "mediatore" quale è l'associazione temporanea di imprese.

Ciò detto si deve però osservare che questo Dipartimento è consapevole dei mutamenti che, soprattutto negli ultimi anni, il settore della vigilanza privata ha subito e, quindi, della necessità per le imprese di ricorrere a diverse forme di organizzazione che consentano di affrontare il mercato e rispondere in maniera ottimale alle richieste degli utenti.

Appare quindi necessario regolamentare la possibilità di poter accedere a tali forme di organizzazione, tra cui sicuramente l'associazione temporanea di imprese, ovviamente nel più ampio contesto di una riforma della normativa del settore.

Per tale motivo è stato istituito, con decreto del Ministro dell'Interno, un Gruppo tecnico interministeriale per la predisposizione di un disegno di legge di modifica delle disposizioni in materia di vigilanza privata e, in quel contesto, verranno disciplinate anche le sopra citate forme di organizzazione delle imprese di vigilanza.

Peraltro, considerato che in seno al citato Gruppo tecnico sono stati ascoltati anche i rappresentanti degli istituti bancari (ABI) e che gli stessi hanno condiviso l'orientamento che il Gruppo intende seguire nella predisposizione della bozza di disegno di legge, si ritiene che codesto UTG potrebbe rappresentare alla Banca Popolare dell'Irpinia l'opportunità di soprassedere dall'affidamento dell'incarico di vigilanza ad un'associazione di imprese nelle more della definitiva regolamentazione della materia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER  
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
(Cazzella)